

PEC 34883
del 18/12/17
URB

Class. 6.3

Fascicolo 2017.4.43.93

Spettabile
Autorità Competente
Autorità Procedente
per la VAS

COMUNE DI SARONNO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
21047 SARONNO (VA)
Email: comunesaronno@secmail.it

e, p.c.

ATS INSUBRIA - SEDE TERRITORIALE DI
VARESE
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto : Comune di Saronno, procedimento di assoggettabilità alla VAS della proposta di PR via Caronni/ v.lo Santa Marta; osservazioni al Rapporto Preliminare.

In merito alle vostre comunicazioni del 28 novembre 2017 con cui, rispettivamente, si metteva a disposizione il Rapporto Preliminare e si convocava la conferenza di verifica, prevista per il giorno 10 gennaio 2018 e termine di scadenza per le osservazioni in data 22 dicembre 2017, relativamente alla proposta di assoggettabilità alla VAS per il PR sito in via Caronni 31/A in Comune di Saronno, di seguito si riportano le osservazioni formulate da personale tecnico di questa Agenzia sulla base delle informazioni contenute nel Rapporto Preliminare.

L'area di intervento del piano attuativo di cui all'oggetto è inserita nel PGT vigente (Tavola PGT - (PdR_02) e classificata come "Nuclei di antica formazione" normati agli articoli 22 - 27 delle NdP del PdR (CAPO I - disciplina urbanistica-edilizia nei nuclei di antica formazione e di origine rurale).

I criteri di esecuzione (comprensivi degli indici edificatori, aree a parcheggio, superficie in cessione a standard, altezze minime e massime, ecc.) sono contenuti nella scheda d'ambito n. 4 (PdR_01) allegata alle Norme del Piano delle Regole (Art. 27 - NORME PER I PIANI ATTUATIVI) cui è stato fatto riferimento per l'intera progettazione pertanto il PR risulta in

conformità con il Piano di Governo del Territorio vigente adottato in data 20/12/2012 e successivamente approvato in data 15/06/2013 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27, come peraltro annotato nel Rapporto Preliminare predisposto per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS.

La modifica della sagoma, prospettata nel R.P. per utilizzo del sottotetto come unità immobiliare residenziale è comunque previsto dalle NdP all'articolo 23 comma 4: "Gli interventi di ristrutturazione possono riguardare una migliore ed anche maggiore utilizzazione dei volumi geometrici e spazi esistenti con opere di modifica alle altezze dei vani per rendere abitabile il sottotetto."; tuttavia il progetto sarebbe in contrasto con i contenuti di cui al comma 9: "Non è consentita la modifica delle altezze di gronda, di colmo e le pendenze attuali dei tetti, salvo casi limite che devono essere documentati dai richiedenti ed approvati esplicitamente sotto il profilo paesaggistico-ambientale dalla Commissione di cui all'art. 81 della L.R. 12/05, cui si rimanda la decisione.

Alla luce di quanto premesso, dal momento che la Circolare del Dirigente di Struttura della D.G. Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia n.13071 del 14.12.2010, dal titolo "l'applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS del contesto comunale" al punto 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE VAS/VERIFICA, precisa che, in caso di vigenza del PGT, ... "i piani attuativi coerenti con il Documento di piano non sono soggetti né alla VAS né alla verifica di assoggettabilità alla VAS", per il principio di non duplicazione si ritiene, per quanto di competenza, sotto il profilo ambientale, che il P.R. non sia da assoggettare a VAS.

Per quanto riguarda aspetti ambientali di competenza, si ritiene invece di segnalare alcune tematiche di carattere generale e aggiornamenti normativi occorsi nel periodo di vigenza del Piano.

Il R.P. non esplicita l'utilizzo pregresso del fabbricato; si ricorda che prima di effettuare qualsiasi intervento edilizio deve essere accertata la salubrità dei suoli con una idonea indagine ambientale che accerti il rispetto delle CSC per specifica destinazione dell'immobile in progetto, qualora si sospettasse una contaminazione del terreno per la pregressa attività. In presenza di eventuali serbatoi interrati, si rimanda alle "Linee guida sui serbatoi interrati" di ARPA Lombardia in materia di obblighi nella conduzione dei serbatoi interrati e procedure di dismissione.

In materia di terre e rocce da scavo, si segnala che, a partire dal giorno 22 agosto 2017 è entrato in vigore il nuovo Regolamento relativo alla gestione delle terre e rocce da scavo (DPR n.120 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. 183 del 07/08/2017), conseguentemente, a partire da tale data, non potranno più essere inoltrate ad ARPA le dichiarazioni di cui all'art. 41 Bis Legge 98/2013.

I produttori delle terre dovranno invece provvedere ad inviare, almeno 15 giorni prima

dell'inizio delle opere di scavo, al Comune di produzione delle terre (che ha l'onere della verifica) e ad ARPA, il nuovo modulo previsto dal Regolamento indicato, che per i cantieri non VIA o AIA (o VIA o AIA ma con quantità di terre prodotte inferiore a 6000 mc) è quello riportato a pagina 16 della Gazzetta Ufficiale.

Al termine delle operazioni di scavo dovrà essere inviata, sia al Comune del luogo di produzione che al Comune del luogo di destino e ad ARPA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al modulo DAU. Tale modulo deve essere inviato agli Enti indicati assolutamente entro la data di validità indicata nella dichiarazione iniziale (tempi previsti per utilizzo).

Per quanto concerne il trasporto delle terre i produttori sono tenuti a compilare il documento di trasporto.

Per la gestione delle acque meteoriche si ricorda che per tutti gli interventi nuovi, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, e per gli interventi che prevedono un aumento di volume, dovrà essere previsto un idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche e favorire il riuso delle stesse; si rimanda alla normativa di riferimento, D.Lgs n°152/2006; DGR n°2318 del 05/04/2006, D.G.R. n°2244 del 29/03/2006, Regolamenti Regionali n°2-3-4 del 24/03/2006, D.C.R. n°1048 del 27/7/2004, in merito anche alle procedure e alle modalità di presentazione delle autorizzazioni allo scarico.

Si pone l'attenzione ai principi di invarianza idraulica ed idrologica come definiti dalla LR 4/2016, Capo II Art. 7 (Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile), rinviando agli adempimenti previsti con l'articolo 58bis introdotto in modifica alla L.R. 12/2005 e s.m.i.. Si invita alla consultazione del Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7 quale "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12" per la redazione di uno specifico progetto di invarianza idraulica e idrologica.

Per quanto concerne le acque derivanti dai pluviali, si invita a valutare la possibilità di recuperarle per usi alternativi, promuovendo le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi. A tal riguardo il R.R. 2/2006 (art. 6) prevede per i progetti di nuova edificazione e per gli interventi di recupero degli edifici esistenti: dispositivi per la riduzione del consumo di acqua negli impianti idrico-sanitari; reti di adduzione in forma duale; misuratori di volume omologati; sistemi di captazione filtro e accumulo delle acque meteoriche.

Nel rapporto Preliminare viene assicurato che la zona sia dotata di fognatura comunale, seppur non ne venga specificata la tipologia di rete; si suggerisce di accordare con il gestore della rete o meglio con il gestore dell'impianto di trattamento dei reflui, cui conferisce la fognatura di Saronno, sull'effettiva necessità di pretrattamento del refluo prima dell'immissione in pubblica fognatura.

Allo scopo di prevenire il deterioramento della qualità dell'aria, si indirizza l'Amministrazione a rispettare le indicazioni e le disposizioni normative in materia privilegiando, l'utilizzo di fonti alternative di approvvigionamento e l'adozione di soluzioni impiantistiche alternative e

perseguendo l'obiettivo del risparmio energetico. A tal proposito si ricorda che la disciplina per l'efficienza energetica degli edifici di Regione Lombardia è a carico della DGR 3868 del 17/7/2015 e del DDUO 6480 del 30/7/2015 il quale prevede una serie di prescrizioni comuni a tutte le tipologie di intervento e requisiti specifici per tipologia di intervento.

Si consiglia inoltre di installare impianti tecnologici con emissioni sonore che rispettino il limite fissato per l'area dalla zonizzazione acustica comunale.

In riferimento all'installazione di nuove fonti di illuminazione nelle aree esterne, si sottolinea la necessità di specificare, in fase di progetto esecutivo, la modalità di attuazione dell'illuminazione esterna, che dovrà necessariamente rispettare quanto previsto dalla Legge regionale n. 31 del 5 ottobre 2015, "Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso", con cui la Regione Lombardia detta disposizioni in materia di illuminazione esterna pubblica e privata; in particolare con l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli impianti di illuminazione esterna attraverso l'impiego di sorgenti luminose a ridotto consumo e a elevate prestazioni illuminotecniche, con un aumento del risparmio energetico e una riduzione dell'inquinamento luminoso.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Elisa Nava

Il Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Arianna Castiglioni

Verificato: Dott. Camillo Foschini

Visto: Il Direttore del Dipartimento, Dott. Fabio Carella

Da: dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it
Inviato: martedì 19 dicembre 2017 09:18
A: comunesaronno@secmail.it
Oggetto: COMUNE DI SARONNO, PROCEDIMENTO DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS DELLA PROPOSTA DI PR VIA CARONNI/ V.LO SANTA MARTA; OSSERVAZIONI AL RAPPORTO PRELIMINARE.
Allegati: Segnatura.xml; ARPA_ARPAAOO_2017_592.pdf.p7m

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Nostri riferimenti interni:

Protocollo numero arpa_mi.2017.0189070 del 19/12/2017 09:16 Firmato digitalmente da ELISA NAVA

Elenco allegati:

ARPA_ARPAAOO_2017_592.pdf.p7m

I documenti allegati alla presente e-mail con estensione .p7m (formato PKCS#7) sono firmati digitalmente in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005.

Per visualizzare, stampare, esportarne il contenuto e per verificarne la firma è necessario disporre di uno specifico software.

Un elenco dei software di verifica disponibili gratuitamente per uso personale è presente al seguente indirizzo:

<http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>
